



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela del Suolo e Rifiuti

Proposta nr. 45 del 14/04/2011 -
Determinazione nr. 867 del 14/04/2011

OGGETTO: Società TELLFER S.r.l. di Fiume Veneto. Aggiornamento e modifica dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in comune di Fiume Veneto.

IL TECNICO AMBIENTALE

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16 "*Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...*", in particolare l'art. 5 che recita "*nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006,continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1.*";

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "*Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, "*Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti*";

VISTA la Pianificazione di settore, in particolare il "Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi nonché rifiuti urbani pericolosi", approvato con D.P.Reg. 20.11.2006 n. 0357/Pres., ed il relativo "Programma attuativo provinciale", approvato con il D.P.Reg. n. 0161/Pres. del 19.06.2009, nonché il "Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani", approvato con D.P.Reg. 19.02.2001 n. 044/Pres, ed il relativo "Programma attuativo provinciale", approvato con il D.P.G.R. 08.10.2004 n. 0321/Pres.;

PREMESSO che la Società TELLFER S.r.l. con sede legale e produttiva in via dei Pinali n. 29-31 a Fiume Veneto è titolare di un impianto di recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi dell'impianto in argomento:

- Deliberazione di G.P. della Provincia di Pordenone n. 201 del 17.10.2008, di approvazione del progetto dell'impianto;
- Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 2515 del 11.12.2008, di rilascio dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto;

- Deliberazione di G.P. della Provincia di Pordenone n. 158 del 27.05.2009, di approvazione di un progetto di variante non sostanziale dell'impianto;
- Deliberazione di G.P. della Provincia di Pordenone n. 267 del 13.10.2010, di approvazione di un progetto di variante sostanziale dell'impianto;

VISTA l'istanza dalla Società TELLFER S.r.l. del 08.03.2010, pervenuta il 09.03.2010 ed assunta al protocollo n. 23136 del 09.03.2010, di approvazione di un progetto di variante riguardante sostanzialmente:

- modifiche impiantistiche con l'inserimento di un pre-tritratore per la riduzione volumetrica, di due nuove linee in parallelo per la macinazione e separazione e di una nuova foratrice per il trattamento dei compressori;
- installazione di un distributore carburanti per autotrazione ad uso privato della Società;
- aumento della quantità annua di rifiuti trattati (da 14.500 a 30.860 t/anno), pur mantenendo invariata la quantità complessiva istantanea di rifiuti stoccati nell'impianto (1.970 t);
- identificare con il codice di recupero R12 quelle attività da cui non si ottengono MPS, bensì rifiuti destinati ad altri impianti di recupero;
- riconsiderare l'attuale divieto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti urbani stabilito nella Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 2515 del 11.12.2008;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.P. della Provincia di Pordenone n. 267 del 13.10.2010, di approvazione del predetto progetto di variante sostanziale dell'impianto;

EVIDENZIATO quindi, che con il presente provvedimento deve essere aggiornata e modificata la vigente autorizzazione alla gestione dell'impianto di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 2515 del 11.12.2008, secondo quanto stabilito con la Deliberazione di G.P. della Provincia di Pordenone n. 267 del 13.10.2010, prevedendo, tra l'altro, le relative prescrizioni gestionali, comprese quelle stabilite dalla Conferenza Tecnica Provinciale;

RITENUTO altresì, per disporre di un documento completo, di assumere senza modifiche nel presente provvedimento tutte le altre prescrizioni non modificate con il presente atto e ancora vigenti, compresa la scadenza, fissata al 10.12.2018 dell'autorizzazione alla gestione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2515 del 11.12.2008;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Legale rappresentante della Società TELLFER S.r.l. del 06.10.2010, in atti di questa Provincia, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 della L. 575/65;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Legale rappresentante della Società TELLFER S.r.l. del 06.10.2010, in atti di questa Provincia, attestante il possesso dei requisiti soggettivi per svolgere l'attività;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, l'Ordinanza Presidenziale n. 12/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali anche per il Settore Ecologia nonché la Determinazione Dirigenziale n. 3202 del 31.12.2010, di conferimento al Tecnico Ambientale p.i. Valentino Busolini di deleghe di funzioni dirigenziali

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, per le motivazioni in premessa indicate, di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e del D.P.G.R. 01/1998, la Società TELLFER S.r.l., con sede legale ed operativa in via dei Pinali n. 29/31 a Fiume Veneto (PN), alla gestione delle operazioni di recupero R12, R13 e R4, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui al progetto approvato con Deliberazione di G.P. n. 201 del 17.10.2008 e le successive varianti approvate con Deliberazione di G.P. della Provincia di Pordenone n. 158 del 27.05.2009 e con Deliberazione di G.P. della Provincia di Pordenone n. 267 del 13.10.2010.

2. Di stabilire che nell'impianto della Società TELLFER S.r.l., con le modalità descritte nei progetti di cui al punto 1, potranno essere sottoposti alle sottoelencate attività i rifiuti individuati con i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti di cui al seguente elenco:

CER	DESCRIZIONE	ATTIVITA' DI RECUPERO
100210	scaglie di laminazione	R4 - R13
100299	rifiuti non specificati altrimenti	R4 - R13
100899	rifiuti non specificati altrimenti	R4 - R13
110299	rifiuti non specificati altrimenti	R4 - R13
110501	zinco solido	R4 - R13
110599	rifiuti non specificati altrimenti	R4 - R13
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R4 - R13
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	R4 - R13
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R4 - R12 - R13
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	R4 - R12 - R13
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	R13
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116	R4 - R13
120121	corpi d'utensili e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	R4 - R13
120199	rifiuti non specificati altrimenti	R4 - R13
150101	imballaggi in carta e cartone (rifiuti speciali)	R13
150102	imballaggi in plastica (rifiuti speciali)	R12 - R13
150103	imballaggi in legno (rifiuti speciali)	R13
150104	imballaggi metallici (rifiuti speciali)	R4 - R12 - R13
150105	imballaggi in materiali compositi (rifiuti speciali)	R13
150106	imballaggi in materiali misti (rifiuti speciali)	R4 - R12 - R13
150107	imballaggi in vetro	R13
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	R4 - R12 - R13
160106	veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R4 - R12 - R13
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	R4 - R13
160116	serbatoi per gas liquido	R4 - R13
160117	metalli ferrosi	R4 - R12 - R13
160118	metalli non ferrosi	R4 - R12 - R13
160119	plastica	R4 - R12 - R13
160120	vetro	R13
160122	componenti non specificati altrimenti	R4 - R12 - R13
160199	rifiuti non specificati altrimenti	R4 - R12 - R13
160209*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	R13
160210*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi o contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209	R4 - R12 - R13
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	R4 - R12 - R13
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	R4 - R12 - R13
160214	da apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 13	R4 - R12 - R13
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	R4 - R12 - R13
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R4 - R12 - R13
160604	batterie alcaline (tranne 160603)	R13

160605	altre batterie ed accumulatori	R13
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	R4 - R13
170202	vetro	R13
170401	rame, bronzo, ottone	R4 - R12 - R13
170402	alluminio	R4 - R12 - R13
170403	piombo	R4 - R13
170404	zinco	R4 - R13
170405	ferro e acciaio	R4 - R12 - R13
170406	stagno	R4 - R13
170407	metalli misti	R4 - R12 - R13
170410*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	R4 - R12 - R13
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	R4 - R12 - R13
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	R13
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R4 - R13
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	R4 - R13
191002	rifiuti di metalli 11011 ferrosi	R4 - R13
191202	metalli ferrosi	R4 - R13
191203	metalli non ferrosi	R4 - R12 - R13
191204	plastica e gomma	R12 - R13
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	R4 - R12 - R13
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	R13
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	R4 - R12 - R13
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	R12 - R13
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 (rifiuti speciali)	R4 - R12 - R13
200140	metallo (rifiuti speciali)	R4 - R12 - R13

3. Di stabilire che i quantitativi dei rifiuti che potranno essere gestiti nell'impianto di cui al punto 1 e la relativa potenzialità sono riassunti nella seguente tabella:

Capacità massima di stoccaggio		
piazzale pavimentato esterno	1154 Mg	1952 m ³
capannone	815 Mg	1359 m ³
deposito oli	1 Mg	1 m ³
totali	1970 Mg	3312 m ³
Quantità massime annue di rifiuti in ingresso		
rifiuti pericolosi	2640 Mg	
rifiuti non pericolosi	26360 Mg	
totali	29000 Mg	
Potenzialità giornaliera per 306 giorni/anno		
rifiuti pericolosi	8,60 Mg	
rifiuti non pericolosi	112,65 Mg	
totali	121,25 Mg	

4. Di dare atto che la Società TELLFER S.r.l. per svolgere l'attività di cui al punto 1 dovrà, tra l'altro rispettare le seguenti prescrizioni:
- a) accertare la natura dei rifiuti prima di consentire l'accettazione all'impianto e per ogni abuso la Società sarà ritenuta direttamente responsabile;

- b) vietare lo stoccaggio ed il trattamento di rifiuti non compatibili con il presente provvedimento;
 - c) vietare lo stoccaggio ed il trattamento di rifiuti urbani non pericolosi come stabilito dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 267/2010;
 - d) tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti ai sensi della vigente legislazione statale;
 - e) dovranno essere identificate le singole aree di deposito dei rifiuti e delle materie ottenute dalle operazioni di trattamento con impianto tecnologico, mediante apposizione di cartellonistica;
 - f) i rifiuti stoccati andranno divisi (così come descritto nella relazione tecnica) per singola tipologia e identificati dal codice CER apposto all'esterno di ogni singolo contenitore e verranno stoccati in recipienti con caratteristiche di resistenza e aventi proprietà chimico-fisiche adeguate alla pericolosità dei rifiuti stessi;
 - g) eseguire un monitoraggio acustico post-operam che preveda la misura dei livelli acustici sia a verifica dei limiti assoluti che di quelli differenziali –residuo vs.ambientale- , durante il tempo di riferimento diurno, nei pressi dei 4 punti (ricevitori) indicati nell'area di cui alla nota prot. 7276/2010 dell'ARPA – Dipartimento provinciale di Udine e allegata al Verbale della Conferenza Tecnica Provinciale. Il monitoraggio delle emissioni acustiche deve avvenire (secondo le modalità descritte), quando saranno in funzione sia l'impianto di separazione che i mezzi di movimentazione del materiale;
 - h) dovranno essere presi tutti gli accorgimenti atti a minimizzare eventuali dispersioni in atmosfera di polveri o materiali leggeri facilmente trasportabili dal vento;
 - i) tenere l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici;
 - j) dovrà essere eseguita almeno annualmente una verifica del buono stato di conservazione delle pavimentazioni cementate e della vasca a tenuta e se il caso effettuare le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni;
 - k) dovranno essere adottati tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali stoccati permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio di materiali al coperto oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolta d'acqua in pieghe ed avvallamenti ed altri. Qualora non siano applicabili tali provvedimenti, si dovrà provvedere a trattamenti di disinfestazione periodici dei potenziali focolai larvali delle zanzare *Aedes albictus* (zanzara tigre);
5. Di stabilire che le materie, sostanze e prodotti ottenuti dovranno avere le caratteristiche di cui alle previsioni dell'art. 184-ter, comma 3, nelle more di adozione dei decreti di cui al comma 2 del citato articolo.
 6. Di stabilire che a norma dell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/06 è vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.
 7. Di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla ottemperanza, da parte della Società TELLFER S.r.l., dei seguenti obblighi:
 - collaudo dell'impianto di cui ai punti 7 e 8 della Delibera di Giunta Provinciale n. 267 del 13.10.2010;
 - aggiornamento a favore del Comune di Fiume Veneto, della garanzia finanziaria ai sensi della L.R. n. 30/1987 e s.m.i., e del regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 0502/91 e s.m.i., fino all'importo totale di € 353.247,12 (trecentocinquantatremiladuecentoquarantasette/12);
 8. Con l'ottemperanza del disposto di cui al precedente punto 7, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 2515 del 11.12.2008 è sostituita dal presente atto. Rimane valida la scadenza dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto, fissata al 10.12.2018.
 9. Il certificato di collaudo dovrà essere trasmesso alla Provincia di Pordenone senza ritardo, unitamente a:
 - idonea documentazione comprovante che l'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione (gasolio) ad uso privato, è conforme a quanto stabilito dal D.M. 19/03/1990 (norme per il conferimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri) pubblicato sulla Gazz.Uff. 31/03/1990 n.76, ed la LR. N. 8/2002 e relativo regolamento;
 - una relazione contenente le modalità di controllo della radioattività e di gestione delle anomalie radiometriche eventualmente riscontrate.

10. Ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 12 del D.P.G.R. 01/98, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla parte V del D.Lgs. 152/2006 con i seguenti obblighi e prescrizioni:

- la Società deve rispettare i seguenti obblighi:

a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punto di emissione E1 (impianto di taglio al laser di componenti metallici)	
Polveri totali	10 mg/Nm ³
Sostanze riportate nel D. Lgs. 152/2006, in Allegato 1, Parte 2, Tabella B:	
Classe III (metalli) per una soglia di rilevanza ≥ 25 g/h	5 mg/Nm ³
Punto di emissione E2 (impianto di macinazione cavi di rame e alluminio/plastica)	
Polveri totali	10 mg/Nm ³

b) L'impianto nuovo (punto di emissione E2) deve essere messo in esercizio entro due (2) anni dalla data della autorizzazione alla gestione dell'impianto.

c) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dell'impianto la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.

d) Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è fissato in (6) sei mesi dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.

e) Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui alla precedente lettera c) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.

f) Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

- La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

a) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.

b) La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.

c) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.

d) Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:

- il posizionamento delle prese di campionamento;

- l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.

e) Per quanto riguarda l'impianto esistente (punto di emissione E1) e l'impianto nuovo (punto di emissione E2) dopo la sua messa a regime, la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre

di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.

- f) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Norma UNI EN 14385:2004	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione dell'emissione totale di As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl e V.

- g) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

- Si forniscono i seguenti suggerimenti:
 - il condotto di emissione deve essere preferibilmente verticale; esso deve raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
 - nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva, lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

9. La Società deve essere in regola con la normative di sicurezza vigente (D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) nonché con la normativa antincendio.
10. Deve essere data comunicazione al Comune di Fiume Veneto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 216 ed all'art. 217 del R.D. 27.07.1934 n. 1265, qualora applicabile.
11. Qualora la Società intenda procedere alla chiusura dell'impianto, dovrà adempiere a quanto di seguito elencato:
 - darne preventiva comunicazione alla Provincia di Pordenone ed al Comune di Fiume Veneto;
 - conferire tutti i rifiuti presenti ad idonei impianti di recupero;
 - bonificare tutti i pozzetti, le aree coperte, e scoperte.
12. Di stabilire che l'esercizio dell'attività autorizzata dovrà avvenire anche nel rispetto delle norme che disciplinano il trattamento dei CFC e dei PCB secondo il Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario e relativo Programma attuativo provinciale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1312 del 15.06.2006;
13. Di riservarsi di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o nel caso in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste.
14. Di stabilire che in caso di cessione dell'attività autorizzata la Società TELLFER S.r.l. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione dell'autorizzazione, allegando la necessaria documentazione. La Società TELLFER S.r.l. sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione. Le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo. In tal caso il Comune di Fiume Veneto potrà rivalersi della costituita garanzia finanziaria per l'esecuzione degli eventuali interventi di recupero ambientale.

15. Di stabilire che la Società TELLFER S.r.l. dovrà tempestivamente comunicare le eventuali variazioni relative all'assetto societario.
16. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. 152/06.
17. La presente autorizzazione ha validità sino al 10.12.2008, e potrà essere rinnovata su richiesta della Società TELLFER S.r.l., da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza stessa.
18. Di stabilire, inoltre che, a norma dell'art. 5, comma 14, del D.P.G.R. n. 01/98, il presente provvedimento verrà trasmesso al Comune di Fiume Veneto, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale", al Dipartimento Provinciale dell'ARPA-FVG di Pordenone, alla Direzione Centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici - Servizio Disciplina Smaltimento Rifiuti, alla Direzione Centrale della Pianificazione Territoriale della mobilità e delle Infrastrutture di Trasporto, alla Direzione Centrale della salute e della Protezione Sociale, al Settore Vigilanza della Provincia di Pordenone.
Alla Società TELLFER S.r.l. verrà data comunicazione per il ritiro del provvedimento.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Pordenone, lì 14/04/2011

IL TECNICO AMBIENTALE
Valentino Busolini

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni